

**C.P. n. 2 /2019**

**TRIBUNALE DI ORISTANO**

**Sezione Fallimentare**

Il Tribunale, in composizione collegiale, composto da

dott. Leopoldo Sciarrillo	Presidente
dott.ssa Tania Scanu	Giudice
dott.ssa Paola Bussu	Giudice rel.

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

nella causa iscritta al n. **2** del ruolo concordati per l'anno **2019**

**Promossa dalla**

**FARMACIA BROCCIA s.r.l.**, con sede in Mogoro, via via Gramsci 74/a, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Cagliari, via A. Diaz n. 29, presso lo studio degli avvocati Giuseppe Macciotta e Andrea Mannoni, che la rappresentano e difendono, giusta procura speciale in calce al ricorso per l'ammissione al concordato con riserva

\*\*\*\*\*

1. Con ricorso, depositato in data 21 novembre 2019, la società Farmacia Broccia s.r.l. ha domandato, ai sensi dell'art. 161, comma sesto, l.f., di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo, con riserva di depositare piano e proposta concordataria entro il termine, richiesto nella misura massima prevista dalla disposizione;

1.1. Con decreto depositato il 13 dicembre 2019, il Tribunale, rilevando l'omesso deposito della certificazione di cancelleria attestante che la società non ha fatto ricorso ad analogo procedimento semplificato *ex art.* 161, comma sesto, l.f., nei due anni antecedenti il ricorso, ha assegnato alla ricorrente termine per l'integrazione.

1.2. In data 20 dicembre 2019 la società ricorrente ha depositato la certificazione di cancelleria richiesta e, in data 21 dicembre 2019, ha presentato istanza *ex art.* 169 *bis* l.f.

2. L'art. 161, comma sesto, l.f. consente all'imprenditore in stato di crisi di depositare il ricorso per l'ammissione al concordato preventivo, con riserva di successivo deposito



del piano di ristrutturazione per il risanamento dei debiti, nonché del contenuto esatto della proposta da indirizzare ai creditori, riservando altresì il deposito della prescritta documentazione, e prevede che il giudice, dopo la presentazione del ricorso, fissi un termine per il deposito del piano e della prescritta documentazione, variabile tra i 60 ed i 120 giorni, in ogni caso non superiore a 60 giorni ove sia già pendente un procedimento per la dichiarazione di fallimento, prorogabile solo in presenza di giustificati motivi.

2.1 Nell'ipotesi in cui – come appunto in quella in esame - l'imprenditore depositi ai sensi dell'art. 161, comma sesto, l.f. il ricorso con riserva di presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo del medesimo articolo, l'ammissibilità del ricorso è subordinata al riscontro dei presupposti di validità della domanda, essendo pertanto necessario che il tribunale verifichi: 1) la propria competenza territoriale; 2) che il proponente abbia la capacità di rappresentare l'ente; 3) che siano depositati con la domanda i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti; 4) che sussistano i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dagli artt. 160 e 182 bis l.f. per l'accesso al concordato o all'accordo di ristrutturazione dei debiti; 5) che il debitore nei due anni precedenti non abbia presentato altra domanda ex art. 161, co. 6, l.f. alla quale non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di concordato o l'omologazione di un accordo di ristrutturazione.

2.2. Nel caso in esame, tali riscontri hanno dato esito positivo, atteso che:

- 1) quanto alla competenza, la società ha la propria sede legale nel comune di Mogoro;
- 2) il ricorso è sottoscritto dal legale rappresentate della società.

Occorre precisare come, ai fini della presentazione della domanda di concordato con riserva, risulti sufficiente che il ricorso sia sottoscritto dal difensore munito di procura, non occorrendo che sia personalmente sottoscritto anche dal debitore (Cass. 598/2017); invero, le formalità prescritte dall'art. 152 l.f. devono essere rispettate solo al momento del successivo completamento della domanda con il deposito della proposta (Cass. 20275/2017);

- 3) con il ricorso il bilancio relativo all'esercizio 2018 (dalla visura camerale risulta



che la società è stata costituita in data 13 marzo 2018) e l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti;

4) dai documenti prodotti emerge in capo alla ricorrente la qualità di imprenditore commerciale (farmacia, v. visura camerale), assoggettabile al fallimento, stante il superamento delle soglie di fallibilità di cui all'art. 1 l.f., ricavabile dal bilancio depositato, nonché l'esistenza, quantomeno, di uno stato di crisi, evincibile da quanto dichiarato in ricorso;

5) non ricorre la condizione di inammissibilità di cui all'art. 161, comma nono, l.f., non avendo il debitore presentato nei due anni antecedenti altra domanda di concordato con riserva cui non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o l'omologa dell'eventuale accordo di ristrutturazione (v. la certificazione della cancelleria).

2.3 Sussistono, quindi, tutti i presupposti di legge per concedere alla società ricorrente il termine per il deposito della proposta, del piano e della documentazione prescritta dai commi secondo e terzo dell'art. 161 l.f..

In ordine alla misura del termine, esso viene fissato in giorni novanta, con decorrenza dalla comunicazione del presente decreto.

3. Si dispone, ai sensi dell'art. 161, comma ottavo, l.f., che la società debitrice depositi telematicamente con periodicità mensile (entro l'ultimo giorno di ogni mese) relazione inerente: a) lo stato di avanzamento nell'elaborazione della proposta definitiva e del piano, con indicazione, in particolare, degli incarichi professionali (avvocati, consulenti, periti, attestatore, advisor, ecc.) conferiti o da conferire, della misura del compenso pattuito, dei criteri di determinazione dello stesso e delle risorse per provvedere al pagamento degli stessi; b) situazione finanziaria, con precisazione, fra le altre cose, di incasso crediti, pagamenti effettuati e disponibilità esistenti in cassa o su banche; c) andamento della gestione corrente, con indicazione, fra le altre cose, di costi e ricavi di periodo, operazioni di maggior rilevanza compiute nel periodo (di qualunque natura: negoziale, gestionale, industriale, finanziaria, solutoria, ecc.), nonché procedure esecutive e cause pendenti (e loro



stato).

4. In considerazione della natura della procedura, si ritiene opportuno nominare sin da ora un commissario giudiziale, impartendo le direttive indicate in dispositivo.

4.1. In ragione della nomina del commissario giudiziale, si ritiene, inoltre, che già in questa fase possa essere anticipato il versamento, almeno in parte, delle spese di giustizia.

5. In relazione all'istanza *ex art. 169 bis* l.f., impregiudicata ogni valutazione in merito alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'istituto invocato, il Collegio ritiene di riservare la decisione all'esito dell'instaurazione del contraddittorio con il contraente interessato.

### **P.Q.M.**

1) concede alla società ricorrente il termine di novanta giorni dalla comunicazione del presente decreto per il deposito del piano, della proposta e di tutta la documentazione prevista dall'art. 161, commi secondo e terzo, l.f. e nomina commissario giudiziale la dott.ssa Cristiana Casula;

2) dispone che la società:

- depositi la somma di euro 5.000,00, entro il termine di giorni dieci dalla comunicazione del presente decreto, su libretto bancario nominativo intestato alla società in concordato preventivo – in persona del Commissario Giudiziale, e depositi in Cancelleria il libretto medesimo;

- depositi telematicamente, con periodicità mensile (entro l'ultimo giorno di ogni mese), relazione inerente: a) lo stato di avanzamento nell'elaborazione della proposta definitiva e del piano, con indicazione, in particolare, degli incarichi professionali (avvocati, consulenti, periti, attestatore, advisor, ecc.) conferiti o da conferire, della misura del compenso pattuito, dei criteri di determinazione dello stesso e delle risorse per provvedere al pagamento degli stessi; b) situazione finanziaria, con precisazione, fra le altre cose, di incasso crediti, pagamenti effettuati e disponibilità esistenti in cassa o su banche; c) andamento della gestione corrente, con indicazione, fra le altre cose, di costi e ricavi di periodo,



operazioni di maggior rilevanza compiute nel periodo (di qualunque natura: negoziale, gestionale, industriale, finanziaria, solutoria, ecc.), nonché procedure esecutive e cause pendenti (e loro stato);

- trasmetta la relazione periodica al Commissario Giudiziale;

3) avverte la società ricorrente che:

- in pendenza di procedura, non può compiere atti di straordinaria amministrazione, se non urgenti e comunque previa autorizzazione del Tribunale (da richiedere con istanza telematica, da inviare, contestualmente, anche al commissario giudiziale), che verrà concessa soltanto se verranno allegati e documentati adeguatamente i motivi e i caratteri di necessità e urgenza;

- non può effettuare pagamenti di crediti anteriori per nessun motivo;

- in caso di violazione degli obblighi informativi sopra indicati, di compimento di atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del Tribunale, di pagamento di crediti anteriori, nonché degli altri previsti dalla legge, la domanda di ammissione alla procedura concordataria verrà dichiarata inammissibile;

- è facoltà del Tribunale disporre l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano;

4) dispone che il Commissario:

- vigili sul rispetto degli obblighi informativi da parte della ricorrente e sulle attività che la ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del termine concesso per la presentazione di piano e proposta concordataria, anche relazionando in merito alle relazioni periodiche trasmesse dalla società;

- provveda immediatamente a riferire al Tribunale il mancato rispetto da parte della ricorrente degli obblighi informativi, il compimento di attività del tutto inidonea alla predisposizione del piano e/o della proposta, nonché il compimento di atti in frode ai creditori;

5) manda alla ricorrente di notificare, entro cinque giorni dalla comunicazione del presente decreto, l'istanza di scioglimento *ex art. 169 bis* l.f. al contraente



interessato, al quale assegna termine di dieci giorni dalla notifica per far pervenire le proprie deduzioni; assegna alla ricorrente termine di ulteriori cinque giorni per il deposito di eventuali note di replica, riservando all'esito la decisione sull'istanza.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione alla società ricorrente, al Pubblico Ministero e alla dottoressa Cristiana Casula.

Oristano, 7 gennaio 2020.

Il Presidente

dott. Leopoldo Sciarrillo

Il giudice estensore

dott.ssa Paola Bussu

